



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche

C. F. e P. IVA 80000650426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 8005 DI REPERTORIO

Visto il D.L.gs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l’art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 1 lett. i) del D.P.C.M. del 19 giugno 2019 n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che conferisce ai Soprintendenti la competenza attinente la stipula degli accordi e delle convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell’art.38 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, in Ancona, Piazza del Senato n. 15 – sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, innanzi a me Maria Colagiacomò, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche con decreto n. 4 del 22/10/2019, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell’atto di convenzione previsto dall’art.38 del D.L.gs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

Paolo Neri

Colagiacomò

Luca

Gianni Fogarini

Colagiacomò

- per il **Ministero per beni e le attività culturali e del turismo**, la Dr.ssa Marta Mazza in qualità di Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nata a Conegliano (TV) l'11 gennaio 1967, C.F.: MZZMRT67A51C957W;

- per la **proprietà: il concessionario**, Dr. Giovanni Gasparini, nato a Fossombrone (PU) il 29/6/1983, C.F.: GSPGNN83H29D749A, nella sua qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della Società "RENCO S.p.A." con sede a San Donato Milanese (MI) Via Bruxelles n. 3/A, C.F. e P.IVA n. 13273270150, il quale interviene nel presente atto in qualità di gestore per il recupero e la valorizzazione dell'immobile denominato "Villa Molaroni", sito nel Comune di Pesaro (PU), Via Pola n. 9, di proprietà del Comune di Pesaro, a seguito di convenzione stipulata in data 25/11/2014 rep. n. 33600;


per il **proprietario**, Comune di Pesaro, rappresentato dalla Dr.ssa Paola Nonni, nata a Rieti il 09/02/1966, domiciliata per la carica in Pesaro presso la Residenza Comunale, Dirigente del Comune di Pesaro Responsabile del Servizio Politiche Culturali e Governance del Territorio, in rappresentanza, per conto e in nome del quale agisce e stipula, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3°, lett. C) del D. Lgs. n. 267/2000, debitamente autorizzata alla stipula della presente convenzione in forza della Delibera della Giunta Comunale n. 206 del 07/11/2019;


Io **Ufficiale Rogante** sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa


PREMESSO

Che il concessionario ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimenti prot. n. 11836 del 10 giugno 2005 e n. 1469 del 29 maggio 2006;

Che il concessionario ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e

 2







che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018;

Che l'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "Villa Molaroni", sito nel Comune di Pesaro (PU), Via Pola n. 9, distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Fgl. 20, mapp. 593 e 109 e N.C.T. Fgl.20 mapp. 2438, sottoposto alla tutela con D.D.R. n. 149 del 1 agosto 2011, tutt'ora valido ai sensi dell'art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Che l'immobile sopra identificato è in gestione alla Società Renco S.p.A. – C.F. e P.IVA n. 13273270150 – giusta convenzione stipulata in data 25/11/2014 rep. n. 33600, avente durata di anni dieci (dieci) dal 13 marzo 2013.

CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all'immobile di cui in premessa:


Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire in tutte le parti maggiormente significative dell'edificio, con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.


Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire nei seguenti giorni ed orari:

- da ottobre a maggio - martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, venerdì e festivi dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- da giugno a settembre - martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nonché, eventualmente, per le



3



Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

il proprietario si impegna a porre all'ingresso dell'edificio, una targa ove si evidenzi che l'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

Art. 3 (Durata della Convenzione)


La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 5 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.











Art. 6 (Pubblicità dell'atto)

Sarà cura della scrivente Soprintendenza provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.

Art. 7 (Registrazione dell'Atto)

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

=====

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni pagina.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di cinque pagine scritte con inchiostro indelebile ai sensi di legge, rese bollate.

Il Legale Rappresentante della Renco S.p.A. (Giovanni Gasparini) *Giovanni Gasparini*

Per il Comune di Pesaro – Il Dirigente (Paola Nonni) *Paola Nonni*

Il Soprintendente (Marta Mazza) *Marta Mazza*

L' Ufficiale Rogante (Maria Colagiacomo) *Maria Colagiacomo*